

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 28 gennaio 2020, n. 437

**Proponenti:**

**Consiglieri:** Capirossi, Anselmi, Marras, De Robertis, Bugetti, Tartaro, Gazzetti, Niccolai, Pieroni, Giani, So-stegni, Bezzini, Meucci, Baldi, Bugliani, Nardini, Giovannetti, Mazzeo, Spinelli

**Assegnata** alla 2ª Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 19 febbraio 2020

**Approvata** in data 25 febbraio 2020

**Divenuta** legge regionale 10/2020 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5

**LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 20****Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 - Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 3 - Norma finanziaria

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, l’articolo 4;

Considerato quanto segue:

1. Il servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche con conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita ed alla presa in carico proattiva, integrata e multidisciplinare dei soggetti affetti da polipatologia e/o fragilità;

2. Al tal fine, per garantire all’assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione, laddove questo richieda l’intervento di più professionisti in forme coordinate, integrate e programmate, la presa in cura dell’assistito dovrà avvenire sulla base di un piano assistenziale individuale (PAI), che tenga conto di tutti gli aspetti che incidono sulla salute del paziente, da quelli strettamente sanitari a quelli sociali, e che preveda l’intervento di più professionisti in forme coordinate, quali un team multiprofessionale.

3. Il team multiprofessionale formula e garantisce il PAI al cittadino mediante condivisione dei dati del paziente da parte dei componenti del team stesso, che operano in riferimento a distinti titolari del trattamento, subordinatamente al rilascio del consenso informato da parte dell’assistito a seguito di specifica informativa coerente con le disposizioni, nazionali ed europee, in materia di trattamento dei dati personali ed assicurando idonee ed adeguate misure di tutela e sicurezza nelle modalità di utilizzazione dei dati.

4. La medicina di iniziativa richiede una stratificazione

del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l'analisi dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del sistema informativo sanitario regionale, anche avvalendosi degli enti e delle agenzie del servizio sanitario regionale, al fine di individuare gli assistiti ad alto rischio di eventi avversi da comunicare alle aziende unità sanitarie locali e, per loro tramite, ai medici di medicina generale.

5. È necessario prevedere un atto di natura regolamentare che rechi disposizioni tese a promuovere la garanzia ai cittadini dei percorsi di cura e la diffusione della medicina di iniziativa, nei limiti definiti dalla presente legge in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

6. La necessità di ricorrere allo strumento legislativo dipende dal fatto che i componenti dei team multidisciplinari operano frequentemente con diversi titolari di trattamento e che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esige la copertura normativa per la condivisione di informazioni che abbiano ad oggetto dati sensibili.

Approva la presente legge

#### Art. 1

Promozione della medicina di iniziativa.  
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

“3 bis. Il servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l'analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del sistema informativo sanitario regionale.”.

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 4 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“3 ter. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni atte ad assicurare, nell'ambito della medicina di iniziativa:

a) l'identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;

b) la presa in carico e gestione del paziente attraverso l'adozione di modelli e strumenti atti a garantire:

1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;

2) la definizione di un piano assistenziale individuale volto a favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;

3) la definizione delle modalità organizzative e funzionali del team multiprofessionale;

4) la continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;

5) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;

6) progetti di formazione del team multiprofessionale;

7) il sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo.”.

3. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 4 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“3 quater. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 3 ter, disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del paziente. I trattamenti di dati personali sono effettuati sia per finalità di cura sia per motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 9, paragrafo 2, rispettivamente lettera h) e lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”.

#### Art. 2

Disposizioni di prima applicazione

1. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3 ter, della l.r. 40/2005, come inserito dall'articolo 1, comma 2, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 marzo 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.02.2020.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 23 dicembre 2019, n. 2

**diventa**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 2 gennaio 2020, n. 429

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Stefania Saccardi

**Assegnata** alla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 21 febbraio 2020

**Approvata** in data 26 febbraio 2020

**Divenuta** legge regionale 14/2020 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 10 marzo 2020, **n. 21/R**

**Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici).**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Oggetto (articolo 1 della l.r. 51/2019)

Art. 2 - Modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del distretto biologico (articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 51/2019)

Art. 3 - Procedure per il riconoscimento del distretto biologico (articolo 8 della l.r. 51/2019)

Art. 4 - Procedure per il riconoscimento come distretto biologico del distretto rurale già riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (articolo 8, comma 2, della l.r. 51/2019)

Art. 5 - Contenuti necessari del progetto economico territoriale integrato (articolo 7, comma 3 della l.r. 51/2019)

Art. 6 - Aggiornamento del progetto economico territoriale integrato (articolo 7, comma 4 della l.r. 51/2019)

Art. 7 - Contenuti necessari della relazione annuale (articolo 9, comma 1, lettera d) della l.r. 51/2019)

Art. 8 - Modifiche all'accordo del distretto biologico riconosciuto (articolo 8 della l.r. 51/2019)

Art. 9 - Revoca del riconoscimento del distretto biologico (articolo 11, comma 1, lettera d) della l.r. 51/2019)

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) e in particolare l'articolo 11;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 9 gennaio 2020;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 20 gennaio 2020, n. 39 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 "Disciplina dei distretti biologici");

Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 12 febbraio 2020;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 267;

Considerato quanto segue:

1. in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) il presente regolamento disciplina le procedure per il